

ANTEAS

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'

APS

STATUTO

PREMESSA

1. ANTEAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' - APS, di seguito ANTEAS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione Nazionale di Promozione Sociale, promossa nel 1996 dalle esperienze solidaristiche del sindacalismo cisliano e costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale. ANTEAS è riconosciuta quale Ente Nazionale con Finalità Assistenziali con Decreto del Ministero dell'Interno D.M. n. 557/P.A.S. 10001.12000.
2. ANTEAS è anche una rete associativa ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore. In tal senso essa associa, oltre a persone fisiche, anche, direttamente o indirettamente, enti di terzo settore. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, il presente Statuto applica anche i comma 8, 9 e 10 dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore.
3. Le sue attività si ispirano ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. ANTEAS si articola in autonome Associazioni regionali, provinciali/metropolitane e locali.
5. ANTEAS ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. ANTEAS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa, a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2. ANTEAS persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età valorizzandone la soggettività e il protagonismo nella società. A tal fine promuove, coordina e indirizza attività di volontariato, di solidarietà, di formazione culturale e sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato.
3. ANTEAS intende sviluppare la propria azione sociale, partendo dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, per favorire l'esercizio di responsabilità e sviluppare opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile.
4. ANTEAS si propone, inoltre, di:
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza, il rispetto della dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli, secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore [lettera m), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- b. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lettera a), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- c. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- d. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera i), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- e. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lettera k), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- f. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- g. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lettera n), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- h. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lettera v), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]; Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera w), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];

ANTEAS, quale Rete Associativa, può anche svolgere attività di:

- i. Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati [comma 1, articolo 41 del Codice del Terzo Settore];

ANTEAS può anche svolgere attività di:

- j. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - k. Collaborazione, anche in forma di convenzione e accordi di partenariato, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - l. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - m. Aderire e/o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità che rientrino nell'ambito degli scopi istituzionali dell'ANTEAS;
 - n. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. ANTEAS può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
 3. ANTEAS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.
 4. ANTEAS può promuovere e/o aderire a Reti associative Nazionali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore.
 5. ANTEAS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

6. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI

1. La denominazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA', il suo acronimo ANTEAS e il segno distintivo sono tutelati ai sensi di Legge.
2. La tutela dei segni distintivi e la gestione, anche economica, degli stessi sono di competenza della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale. Le Associazioni ANTEAS Regionali, Provinciali/Metropolitane, riconosciute ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, dovranno assumere esclusivamente la denominazione "ANTEAS Regionale", "ANTEAS Provinciale" o "ANTEAS Metropolitana" seguita dall'indicazione della regione o della provincia o dell'area metropolitana di riferimento, mentre le Associazioni ANTEAS locali, successivamente all'affiliazione, aggiungeranno alla loro denominazione l'indicazione "ANTEAS", seguita dall'individuazione del territorio di riferimento. Eventuali altre denominazioni o modalità di indicazione dell'appartenenza ad ANTEAS saranno disciplinate dal Regolamento Nazionale.
3. Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi dell'ANTEAS per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti aderenti dovrà essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto di seguito disposto dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 4 - SOCI

1. I soci dell'ANTEAS sono di tre categorie: Soci Ordinari persone fisiche, Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.
2. La qualità di Socio Ordinario è attribuita a chiunque aderisca all'ANTEAS, attraverso l'iscrizione ad un Socio Affiliato, accettandone le finalità e gli scopi e s'impegni a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e le delibere degli Organi Sociali.
3. Tutte le persone fisiche possono associarsi all'ANTEAS, quali Soci Ordinari, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché ne condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto.

4. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene tramite i Soci Affiliati dell'ANTEAS. Il Regolamento Nazionale disciplina le modalità di iscrizione e di ammissione nonché di ricorso in presenza di un diniego motivato.
5. Possono affiliarsi all'ANTEAS, quali Soci Affiliati, tramite la competente ANTEAS Provinciale/Metropolitana piuttosto che la competente ANTEAS Regionale, con le modalità previste dal Regolamento Nazionale, tutte le associazioni senza scopo di lucro, dotate, o meno, di personalità giuridica, iscritte, o meno, al Registro Nazionale degli Enti di Terzo Settore, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS e che abbiano sede legale in Italia.
6. In particolare, possono essere Soci Affiliati dell'ANTEAS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore. Possono inoltre essere Soci Affiliati dell'ANTEAS le Organizzazioni di Volontariato, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", iscritte e/o iscrivibili nella sezione "organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, e le associazioni iscritte e/o iscrivibili nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, nei termini e alle condizioni fissate dalla Legge.
7. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS ai sensi del presente Statuto, in particolare dell'Articolo 7.
8. L'ammissione del Socio Affiliato è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, e decorre dalla data di delibera.
9. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.
10. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale e con le modalità previste dal Regolamento Nazionale, può stipulare accordi con federazioni, enti interassociativi, reti, associazioni di associazioni o comunque denominate, finalizzati all'adesione di questi e delle loro associazioni aderenti ad ANTEAS. Tali soggetti possono acquisire lo status di Soci Affiliati.

11. Le ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in loro assenza, le ANTEAS Regionali, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, possono associare ad ANTEAS, in qualità di Soci Aggregati, con le modalità previste dal Regolamento Nazionale, enti, associazioni, circoli, istituti di istruzione che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni.
12. L'adesione all'ANTEAS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, decesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
13. Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
14. Le modalità, i termini e le condizioni di adesione e affiliazione all'ANTEAS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
15. I termini di validità della tessera sociale e l'importo della quota associativa sono determinati dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale.
16. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS.
17. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'ANTEAS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste anche dal Regolamento: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS e di essere informati sulle attività dell'ANTEAS e controllarne l'andamento; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; d) di richiedere al proprio livello associativo, con preavviso congruo, di prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali obbligatori; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. I Soci Affiliati e Aggregati partecipano alle attività associative dell'ANTEAS attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.
3. Hanno diritto all'elettorato, attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e l'aggregazione e con il versamento delle quote associative.

4. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche, in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
5. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni degli organi sociali, né prendere parte all'attività dell'ANTEAS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
6. I soci dell'ANTEAS sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento Nazionale, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Nazionale per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Ordinario o Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione/aggregazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, attivato dalla Presidenza Nazionale su istanza o previo parere della competente ANTEAS Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Ordinario o Aggregato qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS, l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari; ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; iii. il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - d) decesso per i Soci Ordinari e scioglimento per i Soci Affiliati e Aggregati.
2. Per i Soci Affiliati e Aggregati, intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANTEAS o con le norme di legge vigenti in materia costituiranno giusta causa di esclusione.

3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa sia del Socio Ordinario sia del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure di esclusione e di eventuale opposizione all'esclusione sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS.

ARTICOLO 7 - I LIVELLI TERRITORIALI DELL'ANTEAS

1. ANTEAS promuove la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, attraverso articolazioni dislocate nel territorio quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.
2. ANTEAS è quindi articolata in diversi livelli associativi:
 - a) Locale;
 - b) Provinciale o Metropolitano;
 - c) Regionale e delle Province Autonome;
 - d) Nazionale.
3. I livelli associativi Regionale, delle Province Autonome e Provinciale/Metropolitano sono istituiti dal Consiglio Nazionale secondo criteri indicati nel Regolamento Nazionale. Le decisioni riguardo il conferimento della qualifica di ANTEAS Regionale e ANTEAS Provinciale/Metropolitano, così come le decisioni relative alla revoca di detto riconoscimento, sono di competenza del Consiglio Nazionale nel rispetto del Regolamento Nazionale. Le decisioni relative ai riconoscimenti delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane sono sottoposte al Consiglio Nazionale su richiesta della competente ANTEAS Regionale. Per i provvedimenti di revoca delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane deve essere acquisito il parere preventivo della competente ANTEAS Regionale, qualora non sia dalla stessa richiesto.
4. Le ANTEAS Regionali e Provinciali/Metropolitane devono rispettare parametri di riferimento, indicati dal Regolamento Nazionale, quali, a solo titolo esemplificativo, la consistenza associativa e le attività organizzate.
5. Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di istituire livelli associativi Regionale e Provinciale/Metropolitano differenti per ciascuna tipologia di Ente di Terzo Settore.
6. Le funzioni ed i compiti dei diversi livelli associativi sono i seguenti:

a) Livello Locale. E' composto da associazioni, enti e circoli che si associano ad ANTEAS, quali Soci Affiliati e Aggregati, tramite la competente ANTEAS Provinciale/Metropolitana piuttosto che la competente ANTEAS Regionale. Anche quando adottano lo statuto tipo deliberato dal Consiglio Nazionale, hanno piena autonomia giuridica e organizzativa ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del presente Statuto, compresa quella di operare attraverso Gruppi Operativi Locali. E' la sede del perseguimento delle finalità sociali e della promozione e dello sviluppo delle attività e delle politiche dell'ANTEAS, attraverso il più ampio coinvolgimento dei Soci Ordinari del territorio di riferimento. Ha diritto di concorrere alla proposta e alla definizione e alla verifica dei programmi e delle scelte provinciali/metropolitane e regionali. Per quanto di sua competenza, applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori. Rappresenta politicamente l'ANTEAS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento;

b) Livello Provinciale/Metropolitano. E' composto da ANTEAS Provinciali/Metropolitane istituite dal Consiglio Nazionale, su proposta della competente ANTEAS Regionale, con il compito di promuovere, coordinare, programmare e qualificare la presenza dell'ANTEAS e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nell'ambito delle singole province o aree metropolitane così come definite dalle vigenti leggi nazionali e regionali. Ha diritto di concorrere alla proposta e alla definizione e alla verifica dei programmi e delle scelte regionali. Rappresenta politicamente l'ANTEAS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento;

c) Livello Regionale. E' composto da ANTEAS Regionali e dalle ANTEAS delle Provincie Autonome istituite dal Consiglio Nazionale. E' la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane di riferimento o di quelle Locali in caso di mancanza di ANTEAS Provinciali/Metropolitane. Ha il compito di favorire l'applicazione dei programmi e delle decisioni dell'ANTEAS sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Ha diritto di concorrere alla proposta e alla definizione e alla verifica dei programmi e delle scelte nazionali; applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello Nazionale. Può proporre il commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale, qualora le ANTEAS Provinciali/Metropolitane non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta politicamente l'ANTEAS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile regionale;

d) Livello Nazionale. Ha compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo dell'ANTEAS nel suo insieme. E' la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'ANTEAS ed è responsabile della definizione della sua identità politica, culturale e organizzativa. Nella sua azione di governo dell'intero sistema ANTEAS, emette direttive e vigila sull'applicazione delle stesse e delle norme a tutti i livelli; interviene anche con poteri di surroga nei compiti politici non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l'ANTEAS nei confronti delle sedi istituzionali e della

società civile. Sostiene le ANTEAS Regionali nelle funzioni di verifica delle scelte nazionali al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la coerenza tra principi, finalità e metodi.

ARTICOLO 8 - ANTEAS REGIONALI

1. Alle ANTEAS Regionali aderiscono le ANTEAS Provinciali/Metropolitane, istituite dal Consiglio Nazionale e presenti sul territorio regionale, iscritte o iscrivibili nelle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, che condividano i principi dello Statuto Regionale, ne deliberino l'adesione e adottino la tessera sociale e lo statuto tipo, così come previsto dalle norme del presente Statuto e del Regolamento Nazionale.
2. Qualora, nel territorio regionale, non siano state istituite ANTEAS Provinciali/Metropolitane, all'ANTEAS Regionale aderiscono direttamente le associazioni ANTEAS locali.
3. Conformemente a quanto previsto dal precedente Articolo 7, le ANTEAS Regionali hanno:
 - a. La finalità primaria di concorrere al raggiungimento delle finalità sociali coordinandosi con gli altri livelli associativi e in particolare con quello Nazionale;
 - b. Lo scopo di favorire e sostenere la costituzione di ANTEAS a livello provinciale e metropolitano e di promuovere l'affiliazione di associazioni locali in tutto il territorio regionale;
 - c. Il compito di promuovere, coordinare, assistere e indirizzare l'attività delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane piuttosto, in loro assenza, delle Associazioni locali che chiedano di associarsi, assistendoli e fornendo consulenza sulle varie materie interessanti la gestione delle Associazioni e la realizzazione delle finalità sociali;
 - d. L'indirizzo di organizzare attività di studio, ricerca e di documentazione per approfondire, tra l'altro, la conoscenza dei fenomeni sociali e diffondere i valori della solidarietà, il contrasto a povertà e alla solitudine;
 - e. La finalità di promuovere attività culturali e di turismo sociale, per la difesa dell'ambiente, il recupero della memoria, l'invecchiamento attivo;
 - f. La finalità di promuovere attività formative;
 - g. Lo scopo di gestire, in accordo con gli aderenti interessati e in collaborazione con Enti e Organizzazioni pubbliche e private che ne condividano le finalità, progetti inter-provinciali, regionali o interregionali, rivolti al sostegno alle persone, in particolare anziani, e alle famiglie;
 - h. La titolarità del rapporto con le articolazioni istituzionali regionali;

- i. Il compito di designare i rappresentanti ANTEAS negli organismi regionali di rappresentanza dell'associazionismo e del volontariato (Conferenze, Consulte, ecc.);
 - j. Le ulteriori funzioni previste nel presente Statuto e nel Regolamento Nazionale.
4. Salvo quanto ulteriormente previsto nel Regolamento Nazionale, le ANTEAS Regionali sono tenute a: a) riunire le rispettive Assemblee almeno una volta l'anno e i rispettivi Consigli almeno tre volte l'anno; b) tenere i verbali di Assemblea e di Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale; c) trasmettere annualmente alla Presidenza Nazionale il bilancio consuntivo approvato dalla rispettiva Assemblea, e le variazioni degli organi sociali, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 9 - ANTEAS PROVINCIALI E METROPOLITANE

1. Alle ANTEAS Provinciali/Metropolitane, se istituite dal Consiglio Nazionale e presenti sul territorio regionale, aderiscono le Associazioni presenti nel territorio della provincia, iscritte o iscrivibili nelle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, che condividano i principi dello Statuto ANTEAS, ne deliberino l'adesione e adottino la tessera sociale e lo statuto tipo, così come previsto dalle norme del presente Statuto e del Regolamento Nazionale.
2. Nella domanda di adesione l'Associazione, aspirante Socio Affiliato, dichiara di accettare, senza riserve, lo Statuto e il Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
3. Conformemente a quanto previsto dal precedente Articolo 7, le ANTEAS Provinciali e Metropolitane hanno:
 - a. La finalità primaria di concorrere al raggiungimento delle finalità sociali coordinandosi con gli altri livelli associativi e in particolare con quello Regionale, operando anche attraverso Gruppi Operativi Locali;
 - b. Il compito di promuovere, coordinare, assistere e indirizzare l'attività delle ANTEAS locali affiliate, assistendole e fornendo consulenza sulle varie materie interessanti la gestione delle Associazioni e in ogni altro campo attinente le finalità sociali;
 - c. Il compito di promuovere la costituzione di nuove ANTEAS a livello locale e l'adesione di quante altre sono interessate a far parte dell'ANTEAS;
 - d. La titolarità della rappresentanza unitaria dell'ANTEAS nei confronti delle Istituzioni e degli Enti di carattere provinciale o metropolitano;

- e. Il compito di collaborare nella gestione dei progetti che coinvolgono più livelli associativi e più ANTEAS locali;
 - f. Il compito di verificare il corretto funzionamento delle ANTEAS locali e il rispetto delle regole interne e delle norme di legge.
4. In mancanza di ANTEAS Provinciali e Metropolitane, i relativi compiti sono svolti dalle ANTEAS Regionali.
 5. Salvo quanto ulteriormente previsto nel Regolamento Nazionale, le ANTEAS Provinciali/Metropolitane sono tenute a: a) riunire le rispettive Assemblee almeno una volta l'anno e i rispettivi Consigli almeno tre volte l'anno; b) tenere i verbali di Assemblea e di Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale; c) trasmettere annualmente alla competente ANTEAS Regionale il bilancio consuntivo approvato dalla rispettiva Assemblea, e le variazioni degli organi sociali, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 10 – IL COMMISSARIAMENTO

1. Le ANTEAS Regionali e le ANTEAS Provinciali/Metropolitane possono essere temporaneamente commissariate per:
 - a) gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale;
 - b) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - c) gravi casi di deficit di bilancio o di irregolarità amministrativa o contabile;
 - d) mancato assolvimento di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 e dall'art. 9 comma 5 del presente Statuto.
2. La procedura e le norme di commissariamento per tutti i livelli sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
3. La procedura è attivata dalla Presidenza Nazionale, previa diffida scritta per la rimozione delle relative cause, ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione delle ANTEAS Regionali e delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane.
4. Il commissariamento è adottato con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, sentita l'ANTEAS Regionale nel caso si tratti di un'ANTEAS Provinciale/Metropolitana.

5. Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
6. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per la rimozione delle cause che hanno dato luogo al commissariamento e per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.
7. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'ANTEAS commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.
8. Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'ANTEAS commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.
9. Qualora una Socia affiliata ANTEAS risulti nella provvisoria impossibilità di eleggere gli Organi Sociali, gli Organismi Direttivi della stessa possono chiedere, anche tramite la competente ANTEAS Regionale, al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza.

ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS:
 - L'Assemblea Nazionale
 - Il Consiglio Nazionale
 - La Direzione Nazionale
 - La Presidenza Nazionale
 - Il Presidente Nazionale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio Nazionale dei Garanti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento della quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, se del caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS.
2. L'Assemblea Nazionale è composta da:
 - a. I componenti la Presidenza Nazionale, se non componenti ad altro titolo;
 - b. I presidenti delle ANTEAS Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - c. I delegati dei Soci eletti nelle Assemblee Regionali.
3. I componenti dell'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni. Spetta alle Assemblee delle ANTEAS Regionali provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
4. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, devono necessariamente svolgersi le Assemblee dei livelli ANTEAS Provinciali/Metropolitani e Regionali per eleggere i propri organi sociali nonché i rispettivi delegati con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle Assemblee delle ANTEAS Regionali; a quelle Regionali i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in mancanza, i delegati eletti dalle ANTEAS locali; a quelle Provinciali/Metropolitane, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali; b) Il calcolo dei delegati avviene per il livello nazionale su base regionale e a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale, in rapporto al numero degli iscritti di ogni singola Associazione locale affiliata ad ANTEAS sulla base di un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali.
5. Ha diritto ad un voto nell'Assemblea del Socio Affiliato presso cui è iscritto, il socio Ordinario che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o in mancanza, di quella Regionale. Ogni

Socio Affiliato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale, ha diritto a un voto per ogni suo delegato nell'ambito dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale. Ogni Socio Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale, ha diritto a un voto nell'ambito dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale.

6. Le procedure e le modalità di composizione dell'Assemblea Nazionale e lo svolgimento delle sue riunioni avvengono secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
7. L'Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
8. Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.
9. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Nazionale; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 8.
10. L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 25 e 26.
12. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le elezioni dei componenti delle cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
13. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.
14. L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANTEAS;

- b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Nazionale;
- c. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Nazionale, previa determinazione del loro numero;
- d. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. Eleggere e revocare i componenti del Collegio Nazionale dei Garanti;
- f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. Stabilire, su proposta del Consiglio Nazionale, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- h. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- i. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Nazionale, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta della Presidenza Nazionale, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'ANTEAS. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Nazionale;
- j. Deliberare, su proposta del Consiglio Nazionale, sulle modifiche dello Statuto;
- k. Deliberare, su proposta del Consiglio Nazionale, sullo scioglimento dell'Associazione così come sulla sua trasformazione, fusione o scissione;
- l. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Nazionale.

15. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione dell'ANTEAS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Nazionale è composto fino a un massimo di 64 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale al proprio interno.
3. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. .
4. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario,

con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti o dalla maggioranza dei componenti della Direzione Nazionale; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a. Con scrutinio segreto, eleggere e revocare il Presidente Nazionale e la Presidenza Nazionale;
 - b. Deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, eventuali modifiche allo Statuto dell'ANTEAS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - c. Deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, il Regolamento Nazionale e il modello tipo di Statuto per i Soci Affiliati;
 - d. Deliberare sulle relazioni e programmi di attività e iniziative proposte dalla Presidenza Nazionale e dalla Direzione Nazionale;
 - e. Deliberare sulle proposte di Commissariamento ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
 - f. Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'ANTEAS, supportando e potenziandone l'efficacia operativa;
 - g. Se del caso, nominare e revocare il Direttore;
 - h. Approvare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio di missione da presentare all'Assemblea Nazionale;
 - i. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - j. Istituire, ai sensi del presente Statuto, i livelli associativi Regionali, Provinciali o Metropolitan e deliberare sul conferimento della qualifica di ANTEAS Regionale, ANTEAS Provinciale o ANTEAS Metropolitana;

- k. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Nazionale o dal presidente Nazionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - l. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o dal Regolamento Nazionale o sottoposto al suo esame dalla Presidenza Nazionale.
7. L'intero Consiglio Nazionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. I componenti degli organi direttivi delle Associazioni socie di ANTEAS, qualora ricoprono anche la carica di Consiglieri Nazionali di ANTEAS, decadono da questo ultimo ufficio dal momento della cessazione della carica ricoperta nella Associazione socia. Gli stessi sono sostituiti, quali Consiglieri Nazionali, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 14 - DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è organo di interrelazione e coordinamento dell'ANTEAS. Essa assiste e coadiuva la Presidenza Nazionale nella gestione esecutiva e amministrativa dell'ANTEAS.
2. La Direzione Nazionale è composta dai Consiglieri Nazionali che siano contemporaneamente anche Presidenti delle ANTEAS Regionali e delle ANTEAS Provinciali di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
3. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è convocata di norma almeno due volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario almeno 3 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione alla Direzione Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.
4. La Direzione Nazionale svolge le seguenti funzioni:
 - a. Collabora alla definizione delle proposte di delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale concernenti linee strategiche e programmi di attività dell'ANTEAS, modifiche dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
 - b. Consiglia e collabora all'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale;

- c. Supporta nella definizione delle norme per il funzionamento dell'ANTEAS;
 - d. Vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli;
 - e. Esamina quant'altro demandato dal presente Statuto, dal Regolamento Nazionale, o sottoposto al suo esame dalla Presidenza Nazionale.
5. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 15 - PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo e amministrativo dell'ANTEAS.
2. La Presidenza Nazionale è composta, sulla base della deliberazione del Consiglio Nazionale, da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti.

Ne fanno parte il Presidente Nazionale e almeno un Vice Presidente Nazionale nominati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, nel loro specifico incarico, una sola volta e comunque per complessivi otto anni. Le dimissioni del Presidente Nazionale implicano la decadenza dell'intera Presidenza Nazionale.
4. La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a. coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'ANTEAS e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea Nazionale;
 - b. propone alla Direzione Nazionale e al Consiglio Nazionale i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS e vigila sulla loro realizzazione;
 - c. adotta decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva;
 - d. predispone il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale;
 - e. assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
 - f. predispone eventuali modifiche allo Statuto;
 - g. predispone il Regolamento Nazionale e il modello di Statuto tipo per i Soci Affiliati;
 - h. propone all'Assemblea Nazionale l'elezione di nuovi componenti del Consiglio Nazionale in sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti;

- i. esercita gli altri poteri attribuiti dal presente Statuto.
- 5. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica nazionale dell'ANTEAS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali.
2. Il Presidente Nazionale dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
3. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Nazionale.
4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro dei Soci; il libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
7. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS e convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Nazionale o del Consiglio Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9. Il Presidente Nazionale può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
10. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa, escluse le dimissioni, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 17 - DIRETTORE

1. Qualora si ritenga opportuno, il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ricorrendo requisiti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nella gestione di organizzazioni non profit.
2. Il Direttore coordina le attività e gli uffici operativi dell'ANTEAS e ha il compito di garantire il coordinamento generale ed il buon funzionamento dell'ANTEAS, secondo le delibere della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, anche non soci ANTEAS, di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea Nazionale, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Nazionale provvede senza indugio all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea Nazionale. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2382 e le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale; controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Nazionale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio dovrà essere composto da Revisori Legali iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

8. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Presidenza Nazionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANTEAS.
10. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale.
2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, tra gli organi, gli associati o organi e associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio Nazionale dei Garanti. Per le controversie tra i Soci Ordinari e i Soci Affiliati, si può adire il Collegio Nazionale dei Garanti solo a seguito di decisione del competente Collegio Regionale dei Garanti.
3. Il Collegio Nazionale dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
4. I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta.

ARTICOLO 20 - INCOMPATIBILITA'

1. Tutti i componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS sono incompatibili:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS è immediata nei momenti in cui si verificano.

3. Le cariche di Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale sono incompatibili con quella di Presidente delle Associazioni socie di ANTEAS.
4. La carica di Presidente di ANTEAS Provinciale/Metropolitana è incompatibile con quella di Presidente di ANTEAS Regionale. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, può deliberare una deroga a tale norma in relazione a comprovate esigenze funzionali e/o organizzative.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Nazionale approva, entro 150 giorni dall'approvazione di modifiche statutarie il Regolamento Nazionale necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
2. I livelli associativi Regionali e Provinciali/Metropolitani possono dotarsi di propri Regolamenti organizzativi compatibili con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 22 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANTEAS - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto ad ANTEAS, come ad ogni suo livello, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ARTICOLO 23 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'ANTEAS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dei privati;
 - c. Contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;

- e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS ai termini di legge;
- g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 24 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Nazionale deve presentare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea Nazionale viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Nazionale.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Nazionale e potrà essere consultato da ogni socio.
5. L'ANTEAS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Nazionale dal Consiglio Nazionale o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea Nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Nazionale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento – così come la trasformazione, la fusione e la scissione - dell'ANTEAS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Nazionale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Nazionale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANTEAS di devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni di promozione sociale operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Negli organismi dirigenti dell'ANTEAS e delle Associazioni affiliate si prevede una qualificata ed equilibrata presenza di genere.
2. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio
N. 3792
Serie 3
Data 7/6/22
REGISTRATO CON EURO
ESSE Ufficio territoriale DIREZIONE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Aurelio